SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 607)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, ROMEI, TOROS, GIUST e LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1979

Modifiche ed integrazioni dell'articolo 26, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in materia di concorsi a posti di preside di scuola media

ONOREVOLI SENATORI. — La formulazione dell'articolo 26, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ha determinato una ingiusta discriminazione tra gli aspiranti ai concorsi per posti di preside nelle scuole medie in quanto, ammettendo a parteciparvi anche gli insegnanti di ruolo di educazione fisica, purchè laureati, esclude ingiustificatamente altri insegnanti di ruolo, ugualmente forniti di diploma di laurea, non ritenuto valido per la ammissione ai concorsi a cattedre in tale tipo di scuola.

Della questione sono già stati investiti i tribunali amministrativi regionali avanti ai quali è stato chiesto l'annullamento di concorsi banditi al riguardo. Tra l'altro — e ciò è un dato significativo — il TAR della Calabria, accogliendo l'istanza in tal senso presentata da uno dei ricorrenti, ha sollevato eccezione di incostituzionalità del citato articolo 26, lettera *a*), ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, in quanto tale norma, come già accennato, consente l'ammissione a posti di preside della scuola media, oltre che agli insegnanti di ruolo di tale tipo di scuola forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi alle relative cattedre, ai soli titolari di educazione fisica forniti di una qualsiasi laurea e non pure agli insegnanti di ruolo di altre discipline che siano forniti di lauree diverse da quelle richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre nella stessa scuola media (ordinanza TAR Calabria emessa il 16 marzo 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1979).

Appare quindi urgente un intervento del legislatore che elimini tale evidente quanto illegittima disparità di trattamento all'interno di una stessa categoria di cittadini ugualmente aventi titolo a concorrere per l'assegnazione degli incarichi di preside nella scuola media, in quanto forniti tutti dello stesso titolo.

Auspichiamo quindi che il Senato, facendosi carico delle legittime istanze degli interessati, voglia sanare la situazione in atto, modificando la norma su ricordata come proposto, onde consentire a tutti gli aventi diritto di partecipare anche ai concorsi già banditi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La lettera *a*) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è sostituita dalla seguente:

« *a*) gli insegnanti di ruolo laureati appartenenti ai ruoli della scuola media ».

Art. 2.

Gli insegnanti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono ammessi a partecipare ai concorsi già banditi per posti di preside di scuola media, purchè non abbiano avuto inizio le relative prove.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.